

Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2015, n. 36-1622

**L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di DUSINO SAN MICHELE (AT).
Approvazione della Variante Generale 2003 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che il Comune di Dusino San Michele - dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato a livello Comunale con D.G.R. n. 96-4739 in data 10.03.1981, successivamente variato - nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n. 18 in data 03.07.2003, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare, la Variante Generale 2003 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;
- controdedurre, con deliberazione consiliare n. 09 in data 06.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione degli atti del Progetto preliminare;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 10 in data 06.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, con pareri in data 04.04.2005 e in data 22.05.2006, rinviava al Comune di Dusino San Michele la Variante Generale 2003 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 10 in data 06.04.2004, affinché l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;

- l'Assessore Regionale all'Urbanistica e alle Politiche Territoriali, con successive note in data 12.04.2005, prot. n. 13070/19.09/PPU e in data 06.06.2006, prot. n. 18441/19.09/PPU, nel condividere i succitati pareri espressi dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, provvedeva a trasmettere i pareri medesimi al Comune di Dusino San Michele, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Dusino San Michele provvedeva pertanto a:

- predisporre la parziale rielaborazione della Variante Generale 2003 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente per la quale sono state espletate le procedure prescritte dal 15° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., attraverso la preliminare assunzione della deliberazione consiliare n. 19 in data 29.4.2013;

- controdedurre, con deliberazione consiliare n. 42 in data 28.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione degli atti del Progetto preliminare;

- adottare, con deliberazione consiliare n. 43 in data 28.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento;

- integrare, con deliberazione consiliare n. 31 in data 25.9.2014, esecutiva ai sensi di legge, il

precedente atto deliberativo n. 43 in data 28.11.2013;

dato atto che, sulla base dei precedenti richiamati pareri della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e delle definitive valutazioni espresse in data 14.05.2015 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, si ritiene meritevole di approvazione la Variante Generale 2003 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Dusino San Michele, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 6.4.2004, n. 43 in data 28.11.2013 e n. 31 in data 25.09.2014, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 14.05.2015, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione ed all'adeguamento delle prescrizioni proposte alle disposizioni di legge vigenti, nonché alla tutela del territorio;

preso atto delle Certificazioni a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Dusino San Michele in data 01.06.2004 e 22.03.2014, circa l'iter di adozione della Variante Generale 2003 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, a norma della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

visti i pareri dell'A.R.P.A. in data 11.1.2005 prot. n. 2293/SC14 del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 28.08.2014 prot. n. 43847/DB14.21;

vista la documentazione relativa alla Variante Generale 2003 allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 3 del deliberato;

vista la legge regionale 25.3.2013 n. 3 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 89 (Disposizioni transitorie);

considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante Generale 2003 al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Dusino San Michele, dovranno essere ulteriormente adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. 25.3.2013 n. 3 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 in data 18.5.2015 "Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.r. 56/1977 e s.m.i.";

considerato inoltre che il procedimento di formazione e di approvazione delle previsioni urbanistiche generali in questione è stato avviato precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 25.3.2013 n. 3, ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e che pertanto la conclusione dell'iter di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dagli artt. 15 e 17 della suddetta L.R. n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013, secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della stessa L.R. 25.3.2013 n. 3 e s.m.i.;

preso atto infine dell'avvenuta pubblicazione dello Schema di Provvedimento, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. 25.3.2013 n. 3 e s.m.i., la Variante Generale 2003 al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Dusino San Michele (AT), adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 6.4.2004, n. 43 in data 28.11.2013 e n. 31 in data 25.09.2014, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 14.05.2015, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 in data 18.5.2015 "Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.r. 56/1977 e s.m.i.”.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Dusino San Michele (AT), si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La definitiva documentazione relativa alla Variante Generale 2003 al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Dusino San Michele, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 10 in data 06.04.2004, n. 43 in data 28.11.2013 e n. 31 in data 25.9.2014, esecutive ai sensi di legge, con allegati:

- Elab. Relazione illustrativa
- Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani
- Elab. Norme di attuazione Tabelle di area
- Tav.1 Planimetria sintetica del P.R.G.C. in scala 1:25000
- Tav.2 Sviluppo della Revisione del P.R.G.C. relativi all'intero territorio comunale in scala 1:5000
- Tav.3a Sviluppi della revisione del P.R.G.C. relativi a Dusino in scala 1:2000
- Tav.3a/com Adeguamento del P.R.G.C. alla legge regionale sul commercio – Individuazione delle zone di insediamento commerciale in scala 1:2000
- Tav.3b Sviluppi della revisione del P.R.G.C. relativi a San Michele in scala 1:2000
- Tav.4 Sviluppi della revisione del P.R.G.C. relativi a Centri Storici in scala 1:1000
- Tav.11/com Adeguamento del P.R.G.C. alla legge regionale sul commercio – Indicazione del tessuto commerciale esistente in scala 1:5000
- Elab. Relazione illustrativa delle modifiche apportate agli elaborati di P.R.G.C. con allegata verifica di compatibilità della Variante al PRGC con il piano di classificazione acustica

- Elab. Relazione Geologico - Tecnica
- Elab. Norme carta di sintesi
- Tav.9.3 geo Carta Geomorfologica e dei Dissesti in scala 1:10000
- Tav.9.4 geo Carta Geoidrogeologica e della caratterizzazione litotecnica dei terreni in scala 1:10000
- Tav.9.5 geo Carta di sintesi e della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- Tav.1 Uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali in scala 1:5000
- Tav.2.1a Destinazione d'uso degli edifici Dusino – 1° piano f.t. in scala 1:2000
- Tav.2.1b Destinazione d'uso degli edifici San Michele – 1° piano f.t. in scala 1:2000
- Tav.2.2a Destinazione d'uso degli edifici Dusino – 2° piano f.t. in scala 1:2000
- Tav.2.2b Destinazione d'uso degli edifici San Michele – 2° piano f.t. in scala 1:2000
- Tav.2.3a Destinazione d'uso degli edifici Dusino – 3° piano f.t. in scala 1:2000
- Tav.2.3b Destinazione d'uso degli edifici San Michele – 3° piano f.t. in scala 1:2000
- Tav.3a Qualità architettonica - Dusino in scala 1:2000
- Tav.3b Qualità architettonica – San Michele in scala 1:2000
- Tav.4a Grado di utilizzo - Dusino in scala 1:2000
- Tav.4b Grado di utilizzo – San Michele in scala 1:2000
- Tav.5a Stato di conservazione - Dusino in scala 1:2000
- Tav.5b Stato di conservazione – San Michele in scala 1:2000
- Tav.6a Ricostruzione storica - Dusino in scala 1:2000
- Tav.6b Ricostruzione storica – San Michele in scala 1:2000
- Tav.7 Acquedotto in scala 1:5000
- Tav.8 Rete fognaria in scala 1:5000
- Tav.9 Rete illuminazione pubblica in scala 1:5000
- Tav.10 Metanodotto in scala 1:5000
- Elab. Relazione Geologico-Tecnica aprile 2002
- Elab. Relazione Geologico-Tecnica luglio 2002
- Elab. Allegati alla Relazione Geologico – Tecnica aprile 2001/2002
- Elab. Allegati alla Relazione Geologico – Tecnica luglio 2002
- Elab. Verifica di compatibilità della Variante Generale al PRGC approvata con D.C. n. 10 del 6.4.2004 con il piano di classificazione acustica approvato con D.C. n. 24 del 27.11.2003
- Tav.9.1 geo Carta Geologica in scala 1:10000
- Tav.9.2 geo Carta dell'Acclività in scala 1:10000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 18, della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

1, 4 MAG. 2015,

ALLEGATO "A" alla DGR di approvazione dello strumento urbanistico del Comune di DUSINO SAN MICHELE Provincia di ASTI

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'ex 11° comma dell'art. 15 della ex LR. 05/12/1977 n° 56 agli elaborati della Variante Generale al PRGC del Comune di Dusino San Michele – Pratica n.B40222, secondo le disposizioni transitorie di cui ai disposti dell'art. 89 della LR 3/2013.

- Conseguentemente all'aggiornamento della verifica di compatibilità Acustica della Variante e delle relative prescrizioni attuative in essa contenute, occorre prevedere il necessario adeguamento del Piano di Classificazione Acustica Comunale che costituisce riferimento preliminare all'attuazione degli interventi.

Sulle Tavole del PRGC,

- La perimetrazione dell'area geologica Eea, relativa ad un rio anonimo nei pressi della Ditta Marcegaglia lungo la S.S. 10, deve far riferimento a quella riportata nella Carta di Sintesi ad esclusione del settore compreso all'interno del muro perimetrale nel quale occorre fare riferimento alla classe IIc.
- L'indicazione errata della sigla dell'area Agricola "Es" in località San Michele è stralciata e sostituita con la sigla "Ea".

Nell'Elaborato "Relazione Geologico-Tecnica",

- A pag. 4 Aree CR5, nel paragrafo "Modalità esecutive degli interventi" è inserita la seguente frase: " La realizzazione degli edifici è limitata alla porzione di Area in Classe geologica I mentre sulla restante porzione di Area in Classe IIa possono essere realizzate solo pertinenze."
- A pag. 5 Aree CR6, nel paragrafo "Modalità esecutive degli interventi" è inserita la seguente frase: " La realizzazione degli edifici è limitata alla porzione di Area in Classe geologica I mentre sulla restante porzione di Area in Classe IIa possono essere realizzate solo pertinenze."

Nell'Elaborato geologico "Norme Carta di Sintesi"

- A pag. 12 Classe IIIb dopo le parole "All'interno di queste aree" è aggiunta la frase: "... in assenza di opere di riassetto territoriale,...".
- A pag. 12 Classe IIIb2 All'inizio della declaratoria è aggiunta la seguente frase: "In assenza di interventi di riassetto, sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Per la definizione di carico antropico si faccia riferimento al punto 7 della DGR64-7417 del 7 aprile 2014 e alla tabella associata."

- A pag. 12 Classe IIIb2

Al termine di "A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti" è aggiunta la seguente frase:

"La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate."

- A pag. 12 Classe IIIb3

Al termine della frase: "A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico" è aggiunto: "La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate."

Per la definizione degli interventi possibili prima e a seguito della realizzazione delle opere si faccia riferimento al punto 7 della DGR64-7417 del 7 aprile 2014 e alla tabella associata."

- A pag. 13 Classe IIIb3

L'intero articolato compreso tra "Interventi ammessi (in assenza delle opere di riassetto): ..." e "...risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola" è stralciato.

Sull'Elaborato "Norme di Attuazione e Tabelle di Area"

- A pag.15, art.6, paragrafo 6.6.

Nel paragrafo è inserita la seguente frase: "La monetizzazione è solo una modalità attuativa alternativa per il reperimento degli standards in caso di comprovata e documentata impossibilità di reperire e cedere le aree a servizio nell'area di pertinenza ed è ammissibile esclusivamente quando sono già state precedentemente individuate le relative "aree di atterraggio" e definito il relativo costo di acquisizione."

- A pag.15, art.6, paragrafo 6.7.

Nel paragrafo è inserita la seguente frase: "La monetizzazione è solo una modalità attuativa alternativa per il reperimento degli standards in caso di comprovata e documentata impossibilità di reperire e cedere le aree a servizio nell'area di pertinenza ed è ammissibile esclusivamente quando sono già state precedentemente individuate le relative "aree di atterraggio" e definito il relativo costo di acquisizione."

- Pag. 16 art. 7

L'intero articolato deve essere coordinato con le disposizioni in materia Commerciale oggetto di adeguamento Comunale dei criteri di programmazione Commerciale e condivise dalla presa d'atto Regionale.

- A pag. 24. art. 7

Al termine dell'articolo è inserito il seguente paragrafo:

"7.11 Attività di somministrazione alimenti e bevande

In merito all'applicazione della normativa sulla Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla LR 29/12/2006 n. 38 si dovranno seguire gli Indirizzi generali e criteri regionali di cui all'allegato A alla DGR 08 febbraio 2010, n. 85-13268."

- Da pag. da 26 a pag. 32 , art. 9

L'intero articolo deve essere riscritto in conformità ai contenuti da pag. 3 a pag. 14 dell'Elaborato "Norme Carta di sintesi" così come modificato ed integrato.

- Pag.41 art. 10. paragrafo 10.2 bis

La frase del paragrafo che recita: " ...è consentita la realizzazione di opere pubbliche ed interventi urbanistici, ovvero subordinati alla redazione di strumento urbanistico esecutivo "è sostituita con la seguente: "...è consentita la realizzazione di opere pubbliche o all'attuazione di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica."

- Pag. 44 art.11

Al termine dell'articolo è inserito il seguente nuovo paragrafo:

"11.7 Aree non aedificandi

I lotti agricoli la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori per gli imprenditori agricoli, sono destinate a "non aedificandi" e, ai sensi del 19° comma dell'art. 25 della LR 56/77 smi, sono evidenziati sui mappe catastali tenute in pubblica visione. "

- Pag. 48 art.15

Al termine dell'articolo è inserito il seguente nuovo paragrafo

"15.4 Classificazione Acustica Comunale

Ai fini di evitare la creazione di accostamenti critici di tipo acustico tra le aree del PRGC, preliminarmente all'attivazione di ogni intervento, occorre accertare il rispetto delle limitazioni imposte dalla classificazione acustica presente sull'area comprese eventuali fasce cuscinetto contenute nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

- Da pag. 49 a pag. 68, Tabelle delle Aree Urbanizzate dalla n. 1 alla n. 9

Al termine di ogni Tabella è inserito il seguente richiamo:

" Prescrizioni attuative

Ai fini di evitare la creazione di accostamenti critici di tipo acustico tra le aree, preliminarmente all'attivazione di ogni intervento nell'Area, occorre accertare il rispetto delle limitazioni imposte dalla classificazione acustica presente sull'area comprese eventuali fasce cuscinetto contenute nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

- Pag. 57 Tabella n. 4 "BD"

Nella Tabella è inserita la seguente prescrizione:

"La classificazione acustica delle Aree BD2 e BD3 deve contenere le Classi 5 e 4 all'interno dell'Area al fine di evitare l'individuazione di fasce cuscinetto esterne all'area e creare accostamenti critici con le Aree confinanti."

- Pag. 59 Tabella N. 5 "CR"

Nel paragrafo "prescrizioni particolari ai fini della tutela idrogeologica e geomorfologia del territorio comunale" è inserita la seguente frase: " La realizzazione degli edifici nelle Aree CR5 e CR6 è limitata alla porzione di Area in Classe geologica I mentre sulla restante porzione di Area in Classe IIa possono essere realizzate solo pertinenze."

- Pag. 73 art.16

Al paragrafo 16.2 , dopo la frase: "... a giudizio della Commissione Edilizia Comunale,..." è inserita la frase: "...e della Commissione locale per il Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/04),..."

- Pag.75 art. 18.

Ai Paragrafi 18.1 e 18.2, All'inizio dei due paragrafi è inserita la seguente frase:" Nelle Aree è necessario privilegiare"

- Pag.82 art. 24.

All'inizio dell'articolo sono inseriti i seguenti due richiami:

"- In riferimento all'approvazione da parte del Consiglio Regionale, con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011, del nuovo Piano Territoriale Regionale, che sostituisce il precedente Piano approvato con DCR n. 338-9126 del 19/06/1997, ad eccezione delle norme di

attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis, e 18ter) del Piano del 19/06/1997, che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesistico Regionale, il PTR costituisce lo strumento di riferimento per il governo del territorio che, nel principio di sussidiarietà, indica il complesso degli indirizzi e delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione settoriale e generale alle diverse scale. Pertanto, per ogni modifica al PRGC, occorre prevedere una verifica della compatibilità delle proposte della Variante rispetto alle indicazioni del citato Piano Territoriale Regionale, accertando e dichiarando espressamente che le modifiche al PRGC rispettano gli indirizzi e le direttive delle Norme di Attuazione del citato nuovo P.T.R."

- In riferimento all'adozione da parte della Giunta Regionale con DGR n. 53-11975 del 04/08/2009 del Piano Paesaggistico Regionale, e successiva approvazione delle controdeduzioni e riformulazione delle prescrizioni del commi 8 e 9 dell'art. 13 avvenuta con D.G.R. n. 6-5430 del 26/02/2013, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice (D.L. 22/01/2004, n. 42 e smi) interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, in esso contenute, in quanto sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 143, comma 9 del Codice stesso. "

A.P.

14-5-2015

~~Dott. Geol. Paolo~~ MAGOSSO

